

TRIBUNALE DI MATERA

Oggetto: provvedimento organizzativo in materia di notifiche telematiche penali.

L'art.16 comma 4 D.L. n. 179/2012 ha previsto un uso generalizzato del mezzo telematico per le notifiche a persona diversa dall'imputato, a norma degli artt. 148 comma 2 bis, 149, 150 e 151 comma 2 c.p.p..

L'art. 16 comma 9 lett. c-bis) D.L. n. 179/2012 ha individuato la data del 15/12/2014 quale termine iniziale per tale uso generalizzato delle notifiche telematiche.

Tuttavia l'art. 16 comma 10 lett. b) D.L. n. 179/2012 ha previsto la necessità di un D.M. che, previa verifica della funzionalità dei servizi di comunicazione, individui gli uffici giudiziari in cui le disposizioni dello stesso art. 16 D.L n. 179/2012 operino per le notifiche a persona diversa dall'imputato a norma degli artt. 148 comma 2 bis, 149, 150 e 151 comma 2 c.p.p..

Con circolare dell'11/12/2014 il Ministero della Giustizia, pur non affrontando direttamente l'argomento, sembra escludere la necessità di un apposito D.M. (quello indicato dall'art. 16 comma 10 lett. b) D.L. n. 179/2012) per l'operatività delle notifiche telematiche nel presupposto che la necessità del D.M. sarebbe superata dall'individuazione del termine iniziale di operatività al 15/12/2014.

In data 16/12/2014 è, peraltro, intervenuta una relazione del Massimario della Suprema Corte di Cassazione che ha affrontato la questione, ritenendo plausibile sia l'interpretazione fornita dalla Circolare - che non richiede l'emanazione del D.M. - sia altra interpretazione, fondata sul dato letterale dell'art. 10 lett. b) D.L. n. 179/2012 che richiede, comunque, l'emissione del D.M..

A fronte di questa evidente incertezza interpretativa, per agevolare l'utilizzo e la diffusione del sistema delle notifiche telematiche occorre procedere alla emanazione di un provvedimento organizzativo generale, tenuto conto che la sentenza della Corte di Cassazione Sez. II del 9 febbraio 2010 n. 8031 ha affermato il principio in base al quale, al fine di procedere alle notifiche telematiche, non è necessario un decreto del singolo giudice, ma è sufficiente *"una disposizione costituita da un provvedimento*

organizzativo di carattere generale".

Ritenuta l'opportunità di limitare le notifiche con modalità telematica ai soli professionisti iscritti all'Ordine degli Avvocati di Matera,

SI DISPONE

che le notifiche ai difensori, limitatamente a quelli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Matera, siano eseguite con modalità telematiche ai sensi dell'art. 148 comma 2 bis c.p.p. (*"l'Autorità Giudiziaria può disporre..."*). Pertanto, nel sistema SNT si indicherà, nello spazio delle annotazioni, il riferimento al presente provvedimento con la dizione "provvedimento organizzativo n. 33/2015 ai sensi dell'art. 148 comma 2 bis c.p.p."

SI DISPONE

che, ove necessario, ai fini di controllare la regolarità della notifica telematica al difensore, si provveda a stampare anche l'equivalente della relata di notifica, generata dal sistema, costituita dalla "busta" di ricezione della PEC.

In ultimo, al solo fine di assicurare un'interpretazione il più possibile uniforme del sistema delle notifiche telematiche nel settore penale, si segnala che in conformità al principio dettato dalla Corte di Cassazione a SS.UU. con la sentenza n. 28451 del 2011 *"la notificazione di un atto di cui sia destinatario l'imputato o a/tra parte privata, in ogni caso in cui esso possa o debba essere consegnato al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell'art. 148 comma 2 bis c.p.p."* ricomprendendo ovviamente negli altri mezzi idonei le notifiche telematiche.

Si potrà, perciò usare lo strumento telematico nei seguenti casi in cui l'atto è da consegnare al difensore:

- art. 157 comma 8 bis c.p.p.;
- art. 161 commi 1 e 2 c.p.p. nel caso di elezione di domicilio presso un difensore;
- art. 161 comma 4 c.p.p. (compreso il richiamo all'art. 161 comma 3 c.p.p.);
- art. 159 comma 1 c.p.p. (irreperibilità dell'imputato);
- art. 165 comma 1 c.p.p. (imputato latitante o evaso);
- art. 169 comma 1 c.p.p. (imputato residente, dimorante o detenuto all'estero che non abbia ottemperato all'invito a dichiarare o eleggere domicilio nello Stato);

- art. 154 comma 4 c.p.p. (altre parti del processo).


Per consentire, infine, un'ampia conoscenza del presente provvedimento

SI DISPONE

la comunicazione a tutti i magistrati, al personale di cancelleria, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera e la pubblicazione sui sito del Tribunale di Matera.

Matera, 18/3/2015

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(Dott. Giuseppe Attimonelli Petraglione)



IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PENALE
(Dott. Gaetano Catalani)

